



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota del Comune di Napoli – Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche Protezione Civile n.PG/2025/666897 del 23.7.25 acquisita al prot. n.21081 in pari data dalla quale emergeva la necessità di interdire l'area demaniale marittima (spiaggetta) compresa tra la proprietà Grottaromana s.r.l. e palazzo Bernasconi in località Posillipo, meglio evidenziata in foto allegata, interessata dalla caduta di materiale dal soprastante barbacane e dal colatoio pluviale;

**RITENUTO** necessario provvedere ad interdire l'area demaniale marittima de quo, interessata dal segnalato pericolo;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**p. IL DIRIGENTE t.a.**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art .1**

L'area demaniale marittima (arenile) sita presso loc. Posillipo del comune di Napoli, compresa tra la proprietà Grottaromana s.r.l. e palazzo Bernasconi, sottostante il barbacane di sostegno a proprietà privata e colatoio pluviale, meglio individuata nella allegata aerofotogrammetria è interdetto all'accesso, transito ed ogni altro utilizzo.

**Art. 2**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

**Art. 3**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione del pericolo.

Napoli, li 05.08.2025


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Avv. Andrea ANNUNZIATA

Estratto di mappa

colatoio

barbacane



Tratto di spiaggia  
interessato dalla caduta di  
materiale

Spiaggia demaniale tra Grotta romana e discesa S. Pietro ai due Frati

